ORIGINALE

CODICE ENTE
N. 10271

COMUNE DI BORGOSATOLLO

PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE della Giunta Comunale

N. 16 del 12/02/2007 Prot. 2644

OGGETTO:

DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. ANNO 2007

L'anno duemilasette addì dodici del mese di Febbraio alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

BELLOTTO ALBERTO	Sindaco	Presente
FILIPPINI RICCARDO	Assessore	Presente
LOMBARDI GIULIANA	Assessore	Presente
PEDROTTI FAUSTO	Assessore	Presente
POLA ANGELO	Assessore	Presente
ROCCA ROBERTO	Assessore	Presente
VITALI MASSIMO OMAR	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. FABRIZIO BOTTURI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il rag. ALBERTO BELLOTTO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La Giunta Comunale

RICORDATO *che, con deliberazione C.C. n. 42/94, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e pubbliche affissioni e per l'applicazione delle relative imposte e diritti previsto dal D.Lgs n. 507/93;*

RICHIAMATE, *le seguenti deliberazioni, esecutive ai sensi di legge*

- *G.C. n. 43 del 7/2/94, con la quale sono state determinate le tariffe sull'Imposta sulla pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche affissioni in vigore dall'anno 1994;*
- *C.C. n. 56/94, con la quale il regolamento per la sua applicazione è stato integrato, modificato e riadottato nel testo definitivo;*
- *G.C. n. 338/95, con la quale si è provveduto all'adeguamento del canone annuo del servizio di accertamento e riscossione imposta pubblicità e diritto pubbliche affissioni affidato in concessione alla ditta A.I.P.A. S.r.l. con propria delibera G.C. n. 56 del 30.11.1990, esecutiva ai sensi di legge;*
- *G.C. n. 9 del 09/02/98 "Determinazione tariffe imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 1998";*
- *G.C. n. 76/98 "Determinazione tariffe imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 1999";*
- *G.C. n. 88/99 "Determinazione tariffe imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2000";*
- *G.C. n. 210/2000 "Determinazione tariffe imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2001";*
- *G.C. n. 37/2002 "Determinazione tariffe imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2002" e G.C. n. 46/2002, con la quale veniva rettificata la precedente deliberazione G.C. n. 37/2002;*
- *G.C. n. 7 del 27/01/2003 "Determinazione tariffe imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2003";*
- *G.C. n. 155 del 17/11/2003 "Determinazione tariffe imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2004";*
- *G.C. n. 150 del 06/12/2004 "Determinazione tariffe imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2005".*
- *G.C. n. 159 del 13/12/2004 "Rettifica deliberazione di G.C. n.150/2004 Determinazione tariffe imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2005".*
- *G.C. n. 163 del 19/12/2005 "Determinazione tariffe imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2006".*

VISTO *il capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con il quale sono state stabilite la nuova disciplina e le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;*

CONSIDERATO *che le tariffe in questione possono essere aumentate dagli enti locali fin ad un massimo del 50% a decorrere dal 1° gennaio 2000, ai sensi dell'art. 11 della Legge del 27/12/1997, n. 449;*

RILEVATO *che le tariffe sono differenziate secondo la classe demografica di appartenenza del Comune e la natura del mezzo pubblicitario al quale sono riferite e, nell'ambito di tali distinzioni, sono determinate dal decreto legislativo in misura fissa, salvo le maggiorazioni facoltative applicabili:*

- *dai comuni con rilevanti flussi turistici;*
- *dai comuni delle prime tre classi demografiche, per le categorie speciali delle località;*

CONSIDERATO *che l'art. 2 del citato D.Lgs. 507/93 stabilisce che, ai fini della classificazione del comune, occorre fare riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre 1992, penultimo anno precedente al 1994, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT, in base alla statistica comunale della popolazione residente;*

RILEVATO *che la popolazione di questo Comune a tale data risultava di n. 7.980 abitanti, per cui Borgosatollo risulta ricompreso fra i Comuni di classe V;*

RITENUTO *pertanto di dover determinare, in relazione alla classe demografica di appartenenza, le corrispondenti tariffe per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;*

CONSIDERATO *che, per quanto concerne le riduzioni e le esenzioni dell'imposta e del diritto, viene fatto riferimento al Regolamento Comunale, adottato con la deliberazione C.C. n. 56/94 sopra richiamata;*

VISTO *lo Statuto comunale vigente;*

VISTO *il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;*

VISTO *il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità contabile della proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;*

VISTO *il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, in ordine alla conformità della proposta alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, in esecuzione della disposizione Sindacale di cui alla nota n. 3492 di prot., in data 01.03.2005;*

dopo breve, ma esauriente discussione, con voti favorevoli unanimi espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

1. ***di approvare,*** *per le motivazioni esposte in premessa, le seguenti tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di questo Comune per l'anno 2007:*

PARTE I - TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

1. ***PUBBLICITÀ ORDINARIA*** *(art. 12 e art. 7, commi 2, 6 e 7)*

1.1 Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie - (tariffa base):

Durata:
- per anno solare ..... € 14,771.=
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese ..... €. 1,477.=

per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

1.2 Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1, per ogni metro quadrato di superficie - (tariffa base maggiorata del 100%):

Durata:
- per anno solare ..... €. 29,542.=
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese ..... €. 2,954.=

1.3 Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5, la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%.

1.4 L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base.

La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde all'importo dovuto.

2. ***PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI*** *(ART. 13 e 7, c.2.6 e 7)*

2.1 Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie:

Durata:
- per anno solare ..... €. 14,771.=
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese..... €. 1,477.=

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3, sono dovute la maggiorazione dell'imposta base ivi previste.

2.1.1 Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa;
Per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2 Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1 gennaio di ciascun anno solare, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg ..... €. 96,68.=
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg ..... €. 64,46.=
c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie: €. 32,23.=

Per veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base dell'imposta è maggiorata del 100%, in conformità all'art. 7, c.7 del D.Lgs. n. 407/93.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia superiore a mezzo mq.

È bbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

3. ***PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI*** *(art. 14, c. 1, 2, 3)*

3.1 Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

Durata:
- per anno solare ..... €. 42,97.=
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese..... €. 4,30.=

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

3.2 Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1, effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

4. ***PUBBLICITÀ CON PROIEZIONI*** *(art. 14, c. 4 e 5)*

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

Durata: - per ogni giorno ..... €. 2,684.=

per durata superiore a 30 giorni si applica:

- per i primi 30 giorni la tariffa per giorno di ..... . €. 2,684.=
- dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di ..... €. 1,15.=

5. ***PUBBLICITÀ CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI*** *(art. 15, c. 1)*

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a:
..... €. 14,771.=

6. ***PUBBLICITÀ CON AEROMOBILI*** *(art. 15, c. 2)*

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura: ..... €. 64,46.=

*7. **PUBBLICITÀ CON PALLONI FRENATI E SIMILI** (art. 15, c. 3)*

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di: ..... €. 32,23.=

*8. **PUBBLICITÀ VARIA** (art. 15, c. 4)*

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di: ..... €. 2,69.=

*9. **PUBBLICITÀ A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI** (art. 15, c. 5)*

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente:..... €. 8,06.=

*10. **RIDUZIONI Dell'IMPOSTA** (art. 16)*

La tariffa dell'imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all'art. 16 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507.

Le riduzioni non sono cumulabili.

L'art. 31 del Regolamento comunale stabilisce le modalità applicative del predetto art.16.

*11. **ESENZIONI DALL'IMPOSTA** (art. 17)*

Sono esenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'art. 17 del D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507.

L'art. 32 del Regolamento comunale stabilisce Le modalità applicative del predetto art.17.

*12. **MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA** (art. 7)*

Per l'applicazione dell'imposta si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 7 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507.

L'art. 20 del Regolamento comunale determina le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal predetto art. 7.

*13. **DICHIARAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA** (artt. 8 e 9)*

Per la dichiarazione ed il pagamento dell'imposta si applicano le disposizioni stabilite dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs 15 novembre 1993 n., 507.

Gli artt. 21 e 23 del Regolamento comunale stabiliscono le modalità di attuazione delle norme di cui ai predetti artt. 8 e 9.

*14. **SANZIONI** (artt. 23 e 24)*

Si applicano le sanzioni tributarie, gli interessi e le sanzioni amministrative previste nello specifico regolamento per l'applicazione delle sanzioni approvato con deliberazione C.C. n. 42 del 16/07/1998 ;

L'art.39 del Regolamento comunale definisce le modalità attuative dei predetti artt. 23 e 24.

PARTE II - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

*1. **MISURA DEL DIRITTO** (art. 19)*

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

1.1 per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati:

- per i primi 10 giorni ..... €. 1,34.=
- per ogni periodo successo di 5 giorni o frazione ..... €. 0,40.=

1.2 per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%.

1.3 per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%.

1.4 per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%.

1.5 qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.

1.6 l'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto.

*2. **AFFISSIONI D'URGENZA** (art. 22, c. 9)*

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di €.25,82.= per ogni commissione.

3. ***RIDUZIONE DEL DIRITTO*** *(art. 20)*

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti ed annunci previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Le riduzioni non sono cumulabili.

L'art.37 del Regolamento comunale stabilisce le modalità applicative delle norme di cui al citato art. 20.

2. ***di dichiarare*** *la presente deliberazione, a seguito di separata e successiva votazione favorevole unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".*

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
rag. Alberto Bellotto

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Fabrizio Botturi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il Messo Comunale attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Li 20 FEB. 2007

IL MESSO COMUNALE
Massimo Cerlini

==========

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Comune, per quindici giorni consecutivi, dal 20 FEB. 2007 *al* 07 MAR. 2007.

Addì 20 FEB. 2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Fabrizio Botturi

Comune di Borgosatollo
Provincia di Brescia

OGGETTO:

DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. ANNO 2007

Il sottoscritto Segretario comunale

- *Visto l'art. 17, comma 68, della legge 15.05.1997, n. 127;*
- *Vista la nota sindacale n. 3492 di prot. in data 01.03.2005;*
- *Vista la proposta di provvedimento di cui all'oggetto;*

V A L U T A

la stessa conforme alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Borgosatollo, li 12/02/2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Fabrizio Botturi

COMUNE DI BORGOSATOLLO - Prov. di Brescia -